

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
1	<p>Garantire che il sistema di controlli ufficiali attualmente esistente per la PSA in Sardegna funzioni in linea con le regole generali stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 per l'esecuzione di controlli ufficiali allo scopo di verificare la conformità alle regole intese a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi legati alla presenza della malattia per la popolazione di suini dell'isola e nel resto dell'UE, con particolare riguardo per quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coordinamento e cooperazione in tutte le AC pertinenti e tra le stesse;</li> <li>• assolvimento da parte di tutte le AC pertinenti dei compiti ad esse assegnati;</li> <li>• individuazione e risoluzione di tutte le non conformità alla legislazione dell'UE che continuano a pregiudicare le possibilità di combattere e di eradicare la malattia;</li> <li>• adozione di provvedimenti dissuasivi adeguati e applicazione di tutti i requisiti giuridici, secondo quanto necessario.</li> </ul>	<p>In materia di controlli ufficiali ex Reg. (CE) n.882/2004, nello specifico per quanto attiene le funzioni di coordinamento e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nella gestione della PSA, a far data luglio 2012, è stata ridefinita la linea di comando a livello regionale. La modifica dell'assetto regionale si è resa necessaria a fronte dell'involuzione della situazione epidemiologica a partire dall'evento epidemico del 2011, perpetratasi fino ad ora, impegnando tutte le AC ad un maggiore coinvolgimento, una maggiore attenzione ai risultati ed ad una più consapevole responsabilizzazione nello svolgere i propri compiti.</p> <p>E' stato istituito un "Organismo di Coordinamento Centrale e un Gruppo di Lavoro", il quale sotto la supervisione del Ministero della Salute, dovrebbe sovrintendere alle attività di contrasto alla malattia di cui ai Piani ordinari e straordinari approvati dalla Commissione europea, nonché a quanto prescritto dal Piano di azione della DGSANCO di cui alla nota del 3 maggio 2013, integrata con la nota del 13 agosto u.s.</p> <p>Già nel 2012, con la DPGR. 56/2012, era stato istituito il Tavolo di lavoro Interassessoriale con la previsione di un delegato del Presidente della Regione Sardegna, Dott. Ugo Cappellacci, soggetto responsabile delle decisioni e della messa in opera delle attività ordinarie e straordinarie di cui ai Piani sopra citati. Attualmente il soggetto delegato è il Generale Gilberto Murgia.</p> <p>Per quanto sopra brevemente descritto, il vigente piano di eradicazione è stato mutato in corso d'opera, con l'introduzione e l'incremento di</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<p>ulteriori misure sanitarie volte all'eradicazione della malattia, ivi compresa la ridefinizione dei criteri di attuazione dei Piani in ambito regionale, attraverso il decreto dell'Assessore alla Sanità (DAIS) , nonché delle procedure da seguire nei controlli sanitari, nel numero e nella modalità dei campionamenti, nell'assegnazione della qualifica sanitaria delle aziende suinicole ed altre azioni finalizzate al medesimo obiettivo di eradicare la malattia.</p> <p>Per quanto riguarda l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio finalizzato al rilevamento delle non conformità con individuazione di livelli di gravità, si chiarisce che l'impalcatura sanzionatoria, attualmente vigente in Italia, prevede, fatto salvo che il fatto costituisca reato, che i Servizi veterinari, sulla base delle norme che disciplinano la materia di cui trattasi, applichino direttamente le sanzioni previste.</p> <p>Sulla base di quanto sopra si è ritenuto, nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, di elaborare una tabella recante l'ordine di gravità delle anomalie riscontrate, i relativi tempi per la loro rimozione, gli adempimenti ascrivibili ai Servizi Veterinari locali e il riferimento normativo a cui attingere per erogare la sanzione (modalità dei controlli in aziende ed aziende agrituristiche, gestione dei sospetti e focolai, tempistica dei flussi informativi, trasmissione documenti e dati, controlli di cui al decreto legislativo n. 200/2010, controlli presso i porti ed aeroporti).</p> <p>Il sistema sanzionatorio prevede inoltre l'individuazione, oltre che delle sanzioni applicabili nell'ambito della normativa nazionale vigente, ove</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		presenti, di sanzioni di cui alle norme regionali a qualsiasi titolo afferenti al Piano.
2	<p>Garantire la conformità a tutti i requisiti in materia di identificazione e di registrazione dei suini stabiliti dalla direttiva 2008/71/CE e alle ulteriori misure al riguardo incluse nel programma di controllo e di eradicazione della PSA approvato con la decisione 2012/761/UE, con particolare riguardo per quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione di tutte le aziende suinicole presenti in Sardegna;</li> <li>- adeguata e tempestiva identificazione dei singoli animali;</li> <li>- notifica alle AC e adeguata annotazione nei registri delle aziende di tutti i movimenti di suini;</li> <li>- applicazione effettiva del divieto di allevare suini allo stato brado al di fuori dei locali chiusi o semichiusi registrati.</li> </ul>	<p>La direttiva 2008/71/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 200/2010. Allo stato attuale è stato previsto di introdurre un sistema di identificazione suppletiva dei capi suini, a prescindere dall'ordinaria identificazione e dalla tipologia di cute dei soggetti, che prevede l'applicazione del marchio auricolare in aggiunta al previsto tatuaggio.</p> <p>Per quanto attiene alla registrazione delle aziende, i Servizi veterinari registrano in BDN ogni nuova azienda suina, previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 9 del DAIS n. 69/2012, assegnando il codice aziendale di cui al DPR n. 317/1996; tale codice è riportato sul tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro sui suini entro i 70 giorni dalla nascita o comunque, prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello.</p> <p>Nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per focolaio di PSA nel domestico e/o nel selvatico la marca va applicata entro 45 giorni di vita e prima di ogni movimentazione.</p> <p>Prima di ogni movimentazione dall'azienda deve essere introdotta una certificazione sanitaria obbligatoria da allegare al modello IV che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'identificazione e la registrazione di tutti gli animali dell'azienda;</li> <li>- il rispetto dei parametri riproduttivi dell'azienda;</li> <li>- la compilazione del registro aziendale;</li> </ul>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'effettuazione del censimento annuale registrato in BDN;</li> <li>- il rispetto dei parametri di biosicurezza.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la lotta all'illegalità, la Regione Sardegna, in collaborazione con i Prefetti, ha stabilito un protocollo operativo con la costituzione di 4 Gruppi Operativi Mobili.</p> <p>Inoltre, tenuto conto della particolare situazione socio – culturale delle aree coinvolte dall'epidemia, per la cattura e l'abbattimento dei gruppi di suini illegali, si è ritenuto indispensabile il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine in particolare del Corpo Forestale dello Stato organizzato in squadre d'intervento. L'attività afferente a questo protocollo non è ancora del tutto operativa.</p> <p>L'articolo 12 "Procedura di sorveglianza e intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suidi bradi" del DAIS 69/2012 ha stabilito il divieto di pascolo brado in tutto il territorio della Regione e ha disposto l'abbattimento e distruzione di tutti i suini rinvenuti al pascolo brado secondo le procedure di cui al piano d'azione ex D.P.G.R. n.56/2012.</p> <p>Inoltre la Guardia Forestale e la Vigilanza Ambientale ed il Servizio Veterinario della ASL trasmette un report mensile sulle attività di sorveglianza ed intervento effettuate.</p> <p>Anche questa attività non è ancora del tutto operativa.</p>
3	Garantire l'immediata notifica di tutti i casi sospetti di PSA ai	In Italia è attivo il sistema informativo nazionale per la notifica dei

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
	sensi dell'articolo 3 della direttiva 2002/60/CE.	sospetti e delle conferme delle malattie animali soggette a denuncia (SIMAN). Tutti i servizi veterinari delle ASL hanno un referente deputato all'immissione dei dati relativi al sospetto, nella prima fase, e successivamente alla eventuale conferma o all'esclusione del sospetto. Il sistema SIMAN, grazie alla connessione con la banca dati nazionale zootecnica, garantisce l'univocità e la correttezza di tutti i dati anagrafici, dei dati relativi alle coordinate geografiche, consente inoltre di inserire e quindi visualizzare tutte le misure sanitarie messe in atto in occasione del focolaio, le metodiche diagnostiche utilizzate e tutte le informazioni utili ai fini dell'eventuale notifica in ADNS, piattaforma con cui il SIMAN è compatibile. L'autorità centrale può costantemente visualizzare quanto inserito nel sistema, ivi compresi la data, l'orario e il nominativo del responsabile dell'immissione dei dati nel sistema.
4	Garantire la fornitura di dati precisi al sistema ADNS nel contesto della notifica immediata e obbligatoria di qualsiasi sospetto o conferma della presenza di PSA ai sensi dell'articolo 3 e dell'allegato I della direttiva 2002/60/CE.	Come sopra specificato, nel SIMAN sono reperibili tutte le informazioni richieste ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi dell'autorità centrale in termini di notifica dei focolai.
5	Garantire l'esecuzione di indagini epidemiologiche in caso di conferma della presenza di PSA in linea con l'articolo 8 della direttiva 2002/60/CE in modo che contribuiscano effettivamente a fornire le informazioni precise e tempestive necessarie per accertare l'origine della malattia, la durata della sua presenza nell'azienda interessata e tutti i possibili fattori e contatti che	Sulla base delle inefficienze riscontrate nel corso delle attività ispettive svolte dal Ministero della salute di concerto anche con il Comando Carabinieri per la tutela della salute e del Centro di riferimento per le pesti suine, è stata imposta la revisione della scheda di indagine epidemiologica nei contenuti e nella tempistica di redazione e invio al Ministero della salute. Infatti la scheda attualmente in uso deve essere

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
	<p>possono contribuire alla sua diffusione al di fuori dell'azienda sottoposta a indagine.</p>	<p>compilata entro le 48 dalla conferma di focolaio e completata non oltre 10 giorni dall'avvenuto abbattimento dei capi. Tale scheda è finalizzata ad una migliore valutazione degli elementi e dei fattori che possono aver determinato l'ingresso del virus. Tutte le informazioni che scaturiscono da tale indagine, sono strategiche ai fini della gestione dei focolai e devono essere immediatamente rese disponibili, in modo da rendere possibili tutti gli eventuali provvedimenti necessari ad impedire la diffusione dell'infezione.</p>
6	<p>Garantire che i controlli specifici e la vigilanza sierologica svolti nel contesto del programma di controllo e di eradicazione approvato per il 2013 con la decisione 2012/761/UE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– possano assicurare la conformità a livelli adeguati di biosicurezza nelle aziende suinicole;</li> <li>– siano attuati come previsto sulle aziende con uno stato sanitario elevato in relazione alla PSA, in modo che possano avvalersi della possibilità di spostare gli animali in altre aziende con uno stato sanitario inferiore e quindi che si possa ridurre il rischio di movimenti illegali;</li> <li>– siano adeguatamente analizzati e verificati, in caso di risultati sierologici positivi, al fine di accertare i motivi del contagio degli animali e lo stato sanitario dell'azienda.</li> </ul>	<p>Come previsto dai Piani straordinari comunitari 2012 e 2013 approvati, è stata disposta l'effettuazione di un controllo una volta l'anno sul 100% delle aziende suine, ivi comprese le aziende da autoconsumo. Durante i controlli viene verificata la regolarità anagrafica dell'azienda e dei singoli soggetti, ex DPR del 30 aprile 1996, n.317 e decreto legislativo n. 200/2010, anche mediante la compilazione di un'apposita <i>check list</i> di cui al DAIS 69/2012, rivista in forza delle attività ispettive di cui sopra.</p> <p>Per quanto riguarda le condizioni per la movimentazione per vita, la stessa è consentita solo tra aziende con qualifica sanitaria "Controllata certificata", ovvero con doppio controllo annuale.</p> <p>Oltre a quanto descritto alla raccomandazione n. 2, i Servizi veterinari verificano il rispetto delle condizioni igienico sanitarie, di benessere degli animali e di biosicurezza.</p> <p>Particolare attenzione è posta per le aziende della tipologia semibrado</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<p>negli areali ad alto rischio, le cui recinzioni esterne devono garantire l'impossibilità di contatto diretto con altri suini domestici o selvatici, ovvero, se metalliche, devono essere doppie ed inamovibili (ancoraggio al cordolo di cemento e di altezza minima di 1.5 mt.).</p> <p>Il controllo ufficiale, oltre allo stato clinico, all'anagrafe suina ed ai test sierologici comprende la verifica dei requisiti minimi di biosicurezza strutturali e gestionali delle aziende, in particolare rispetto ai seguenti aspetti:- Recinzioni esterne in grado di impedire movimenti incontrollati di animali da e per l'azienda;- Idonei sistemi di disinfezione per i mezzi di trasporto; - Procedure di isolamento e controllo sanitario dei capi di nuova introduzione proporzionate alle caratteristiche dell'analisi del rischio aziendale;- Gestione appropriata delle possibili fonti di rischio (alimentazione degli animali, smaltimento degli scarti, ingressi di visitatori ecc.).</p> <p>A fronte delle irregolarità riscontrate e documentate il Veterinario addetto ai controlli programmati prescriverà al proprietario o detentore una serie di misure idonee a sanare le irregolarità, entro un periodo non superiore a 15 giorni, ma per gli interventi strutturali complessi tale termine può essere esteso a 60 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni ovvero di recidive, si applicano le misure sanzionatorie previste dalle norme vigenti per la verifica del rispetto delle misure di biosicurezza.</p> <p>Per quanto riguarda le misure suppletive per scongiurare movimentazioni illegali, su tutto il territorio della Regione Sardegna,</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<p>sono autorizzate le movimentazioni dei suini verso il macello dalle aziende con qualifica sanitaria "controllata per PSA" e "controllata certificata per PSA" alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visita clinica e anagrafica nelle 48 ore precedenti la movimentazione con rilievo della temperatura almeno su un numero di soggetti in grado di rilevare il 20% di prevalenza con il 95% di confidenza;</li> <li>- ai fini epidemiologici, effettuazione di un prelievo sierologico dopo la macellazione su un numero di soggetti in grado di rilevare il 20% di prevalenza con il 95% di confidenza;</li> <li>- al <b>Modello IV di scorta degli animali da movimentare deve essere allegata la certificazione sanitaria relativa ai controlli clinici ed anagrafici effettuati nell'azienda di partenza nelle 48 ore prima del carico.</b></li> </ul> <p>Per quanto riguarda le movimentazioni "da vita" sono autorizzate esclusivamente dalle aziende con qualifica sanitaria "controllata certificata per PSA" e alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- effettuazione di un controllo sierologico nei 10 giorni precedenti la movimentazione, indipendentemente da quelli svolti nell'ambito del Piano;</li> <li>- visita clinica e anagrafica nelle 48 ore precedenti la movimentazione con rilievo della temperatura almeno su un numero di soggetti in grado di rilevare il 20% di prevalenza con il 95% di confidenza;</li> <li>- al <b>Modello IV di scorta degli animali da movimentare deve essere allegata la certificazione sanitaria relativa ai controlli clinici ed</b></li> </ul>



## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<p><b>anagrafici effettuati nell'azienda di partenza nelle 48 ore prima del carico, nonchè il referto diagnostico con esito favorevole del controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.</b></p> <p>Stamping out nelle aziende con sieropositività. Premesso che, sulla base delle ultime modifiche apportate al DAIS n. 69/2012 (DAIS n. 20/2013), in caso di sieropositività (anche singola) in qualsiasi azienda della Regione Sardegna, <b>si provvede all'abbattimento e distruzione di tutti i capi dell'allevamento e al controllo delle aziende site nelle aree adiacenti l'azienda riscontrata sieropositiva.</b></p> <p>Seppur nella consapevolezza che l'istituzione delle zone di restrizione attorno alle aziende sieropositive costituisca uno strumento utile a limitare l'ulteriore diffusione della malattia, e ritenuto che l'abbattimento di tutti i capi delle aziende riscontrate sieropositive è garantito, il Ministero della salute, nell'assicurare la costante attività di vigilanza sulle azioni poste in essere dalla Regione Sardegna in tale contesto, assicura, qualora intervenga una modifica della situazione epidemiologica, di provvedere con proprio dispositivo a rendere operativa l'istituzione delle zone di restrizione per PSA in caso di riscontro di sieropositività, sentito il Centro di Referenza Nazionale delle Pesti Suine di Perugia.</p>
7	Garantire la piena conformità ai requisiti dell'UE di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/60/CE, in relazione alla	Le procedure di notifica dei sospetti e delle conferme di focolai PSA nei selvatici sono le medesime applicate a quelle dei focolai nel domestico.

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
	<p>conferma della presenza di PSA in suini selvatici, e alle misure specifiche riguardanti la vigilanza della PSA in tale popolazione stabilite nel programma di controllo e di eradicazione approvato per il 2013 con la decisione 2012/761/UE, con particolare riguardo per quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– uso effettivo del gruppo di esperti di cui all’articolo 15;</li> <li>– preparazione di un piano di eradicazione aggiornato adeguato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 16;</li> <li>– verifica della conformità agli obblighi di notifica dei cinghiali cacciati e dei suini selvatici trovati morti, in modo che possano essere sottoposti a campionamento e test;</li> <li>– sensibilizzazione dei cacciatori riguardo alle misure che devono adottare nel quadro del programma di controllo e di eradicazione della PSA.</li> </ul>	<p>Pertanto anche in questo caso si procede tramite il sistema SIMAN.</p> <p>Inoltre in Sardegna è in vigore un piano di controllo dei selvatici, che prevede la collaborazione delle compagnie di caccia per il prelevamento dei campioni, nonché il supporto del corpo Forestale e delle associazioni deputate alla tutela dei Parchi naturali, in merito all’avvistamento dei cinghiali, alla delimitazione delle aree infette del selvatico, etc..</p> <p>Recentemente la Commissione europea ha caldeggiato il potenziamento delle misure di cui al vigente Piano dei Selvatici redatto dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale di concerto con il Centro di Referenza Nazionale per le Pesti suine.</p>
8	<p>Garantire che tutti i metodi di analisi utilizzati per i campioni ufficiali siano inclusi nell’ambito dell’accreditamento al fine di soddisfare i requisiti dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882/2004.</p>	<p>La Regione Sardegna ha assicurato che l’IZS della Sardegna, entro il mese di febbraio 2014, provvederà ad inoltrare la richiesta per le prove per PSA non ancora accreditate all’Organismo italiano di accreditamento (ACCREDIA).</p>
9	<p>Garantire che tutti i metodi di diagnosi utilizzati nel programma di eradicazione della PSA siano stati convalidati in maniera soddisfacente per il tipo di campioni e specie rientranti nel programma in modo che possano offrire risultati tecnicamente validi conformemente al manuale di diagnostica dell’UE per la</p>	<p>La Regione Sardegna ha assicurato che l’IZS della Sardegna partecipa annualmente ai circuiti interlaboratorio organizzati dal Centro di referenza comunitario di Madrid (CISA-INIA) e il Centro di referenza nazionale (CEREP).</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
	PSA stabilito dalla decisione 2003/422/CE.	
10	Garantire l'efficace applicazione delle procedure per l'aggiornamento dell'elenco degli OSA autorizzati nel contesto delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6 della decisione 2005/363/CE in modo tale da garantire che le AC possano fornire informazioni precise alla Commissione e agli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 7 della decisione.	Come disposto dall'articolo 7(b) della decisione 2005/363 la lista degli stabilimenti autorizzati all'esportazione di carni fresche al di fuori della Regione Sardegna viene aggiornata due volte l'anno dal Ministero della salute, e viene inviata alla Commissione Europea. Nell'ambito della revisione di tutte le misure di cui ai Piani degli ultimi due anni, è stata introdotta una procedura di verifica della sussistenza dei requisiti di tutti gli stabilimenti autorizzati all'esportazione, nonché della sussistenza dell'attività di esportazione, procedendo ad eventuale sospensione dell'autorizzazione o alla revoca della stessa.
11	Garantire che tutti gli OSA autorizzati nel contesto della decisione 2005/363/CE non possano immettere sul mercato della Regione autonoma della Sardegna carni suine, prodotti a base di carne o altri prodotti contenenti carne di suini provenienti dall'isola, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 della decisione 2005/363/CE.	A seguito dell'adozione della decisione 2011/852/CE di modifica della decisione 2005/363/CE, con la quale l'intero territorio della Sardegna è stato classificato ad alto rischio per PSA, gli stabilimenti autorizzati che intendevano proseguire la propria attività di esportazione, hanno provveduto ad approvvigionarsi esclusivamente di suini e di carni provenienti dal territorio continentale. Relativamente ai prodotti in giacenza lavorati in data antecedente la modifica della norma comunitaria (dicembre 2011), su disposizione del Ministero della salute, che ha provveduto ad informare la Commissione e nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, tali prodotti sono stati ammessi all'esportazione, previa ricognizione delle tipologie e quantità, data di produzione e lavorazione a partire dal mese di novembre 2011. Analogamente, è stata predisposta una procedura di verifica circa la






## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
		<p>tracciabilità delle carni e delle materie prime utilizzate, con particolare riferimento alla separazione dei lotti ottenuti da carni sarde e da carni “foranee”, e il dettaglio delle spedizioni effettuate al di fuori della Sardegna a far data dal mese di novembre 2011.</p> <p>E’ intenzione del Ministero della salute di procedere ad una sospensione temporanea delle autorizzazioni rilasciate in caso di interruzione dei canali commerciali di esportazione, ed è stata disposta l’elaborazione di protocolli operativi degli OSA che garantiscano la netta separazione tra circuito regionale ed extraregionale.</p> <p>Nei macelli è consentita la macellazione dei suini extraregionali in giornate separate da quelle dedicate alle macellazioni dei suini di provenienza regionale, questi ultimi destinati <b>esclusivamente</b> al mercato locale.</p> <p>Per quanto riguarda i laboratori di sezionamento, essendo previsto il doppio binario export e non export, è possibile utilizzare, ai fini dell’esportazione extra-regionale, <b>solo ed esclusivamente</b> carni di provenienza continentale. Analoga procedura è prevista per i salumifici, infatti gli stabilimenti che intendono produrre ai fini dell’esportazione extra-regione, dovranno introdurre unicamente carni di provenienza extraregionale, diversamente dovranno optare esclusivamente per il mercato locale.</p>

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
12	Garantire che esistano tutte le disposizioni necessarie per effettuare controlli ufficiali efficaci sui porti e gli aeroporti allo scopo di assicurare che possano lasciare la Regione autonoma della Sardegna soltanto i prodotti di origine animale autorizzati, ai sensi degli articoli 5 e 6 della decisione 2005/363/CE.	  C:\Users\Bessi\Desktop\Nuovo Piano C:\Users\Bessi\Desktop\Nuovo Piano
13	Garantire che il processo di autorizzazione per lo stabilimento intermedio di trasformazione di sottoprodotti di origine animale oggetto di indagine sia idoneo allo scopo di contenere in maniera adeguata i rischi per la salute degli animali derivanti dal processo utilizzato, come previsto dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1099/2009.	<p>La Regione Sardegna ha fornito gli elementi di risposta (vedi allegato 23474 del 17/09/2013) dichiarando di aver formalizzato allo stabilimento prescrizioni finalizzate al procedimento di revoca di revisione del riconoscimento e di essere in attesa della formale valutazione delle procedure della ditta da parte delle autorità locali.</p>  C:\Users\Bessi\Desktop\Nuovo Piano
14	<p>Garantire che il sistema di controlli ufficiali che le AC devono attuare nella catena dei sottoprodotti di origine animale in linea con l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1099/2009 sia efficace in misura sufficiente per garantire la conformità a quanto segue:</p> <p>le restrizioni generali relative alla salute degli animali applicabili alla situazione in Sardegna ai sensi dell'articolo 6 di detto regolamento in seguito alla presenza della PSA;</p> <p>i requisiti fondamentali riguardanti lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale da parte di tutti gli operatori ai</p>	<p>La Regione Sardegna ha fornito elementi di risposta (vedi allegato 23474 del 17/09/2013).</p> <p>La DGISAN, con nota prot. n. 39272 del 25/09/2013, ha invitato la Regione ad intensificare i controlli ufficiali su tutta la filiera dei SOA rendicontandone l'attività con cadenza trimestrale.</p>   C:\Documents and Settings\gaglioner\De C:\Documents and Settings\gaglioner\De

**ANNEX**

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Report ref. DG(SANCO)/2013-6788-MR of an audit carried out from 11 to 20 March 2013 in order to evaluate implementation of animal health controls on African swine fever and the operation of the eradication programme for the disease in Sardinia**

N°.	Recommendation	Action Proposed by the Competent Authority
	sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1099/2009, in modo da garantire un controllo adeguato dei rischi per la salute degli animali, in particolare in relazione alla trasmissione del virus della PSA.	